

Reg. 3566/01

IL TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

- 1) dr. Anna de Simone - Presidente rel.
- 2) dr. Antonio Ruffino - Giudice
- 3) dr. Ida Iura - Giudice

letto il reclamo proposto da M. S. con ricorso depositato in data 12.8.'01 nei confronti di F.lli M. s.n.c., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in data 20.7.'01, con la quale è stata rigettata l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta dal medesimo M. S.

disposta la comparizione delle parti;
letti ed esaminati gli atti;


OSSERVA

Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.

Invero, con il ricorso in primo grado M. S., quale socio della F.lli M. s.n.c., deducendo di aver inviato comunicazione di recesso per giusta causa ex art. 2285 c.c., ricevuta in data 29.11.'01, chiedeva di ordinare alla F.lli M. s.n.c. di comunicare alla Camera di Commercio (ovvero Registro Imprese) il suo recesso, ai fini di pubblicità del recesso medesimo ex art. 2290 co. 2° c.c., e tanto in vista del giudizio di merito teso all'accertamento dell'esistenza della giusta causa del recesso ex art. 2285 co. 2° c.c.

Ebbene, il rigetto dell'istanza cautelare de qua da parte del primo Giudice risulta fondato su due distinti argomenti, l'uno di carattere formale, l'altro di natura sostanziale.

In particolare, con il primo argomento è stato evidenziato che l'atto da iscrivere (*id est* recesso del socio) era privo di sottoscrizione autenticata, sì come richiesto dall'art. 11 co. 4° del D.P.R. n. 581/95. Senonchè, a tal proposito, il collegio rileva che dalla lettura dell'intero testo normativo richiamato, contenente il Regolamento di attuazione per la istituzione del



CASO it

DISCOSSA
(E 24, 82 X
3) PER N. 2
CON F. AREA
ESEC.)
RICHIESTE
DEL. CON
OR. ENT.
IL 12/10/01

Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c., e in particolare delle norme di cui agli artt. 11 e segg., inserite nel Titolo III intitolato "*Funzionamento dell'Ufficio*", appare evidente che le norme de quibus hanno come destinatario l'ufficio medesimo e, in particolar modo, il Conservatore che deve procedere alle relative iscrizioni, le cui domande devono presentare i requisiti di forma di cui al co.4°. Tanto è reso ancora più evidente dal tenore letterale del successivo co. 11° del medesimo articolo, il quale prescrive che "*L'ufficio, prima di procedere all'iscrizione, invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la relativa documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione*".

Sicchè, per un verso il potere-dovere di rifiutare l'iscrizione compete all'Ufficio del Registro delle Imprese e non già all'amministratore della società destinatario dell'atto di cui si chiede l'iscrizione nel R.I. (tant'è che avverso tale rifiuto sono poi esperibili i rimedi impugnatori dinanzi al Giudice del Registro), per altro verso non appare legittimo il rifiuto *tout court* di procedere all'iscrizione (avvenuto nel caso di specie senza alcun provvedimento esplicito, ma con la mera omissione di fatto), potendo l'ufficio assegnare un termine per integrare la documentazione richiesta, mercè la quale il richiedente ben avrebbe potuto ovviare a quel vizio di forma (mancanza di sottoscrizione autenticata), rilevata dal primo Giudice. Quanto al secondo argomento (di ordine più sostanziale), nell'ordinanza impugnata si legge che "*il recesso di un socio da una società di persone, determinando una modificazione dell'atto costitutivo, deve essere trasfuso ... in una deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo (art. 2300 c.c.) che deve essere adottata da tutti i soci (art. 2252 c.c., applicabile alle s.n.c. ex art. 2293 c.c.)*".

Sul punto il collegio rileva che : A) l'art. 2252 c.c. è dettato in materia di società di persone, e come tale è applicabile alle s.n.c. ex art. 2293 c.c. solo per ciò che non sia direttamente disciplinato dalle norme dettate relativamente a quel determinato tipo societario; B) per le s.n.c. è dettata una norma specifica, e precisamente l'art. 2300 c.c., la quale, al primo comma, prevede l'obbligo ("*...devono.*") per gli amministratori di richiedere nel termine di gg. 30 all'ufficio del registro le modificazioni

dell'atto costitutivo; al comma secondo prevede che "se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica": il che rende evidente che le modificazioni dell'atto costitutivo - in cui si spoziona lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per morte (2284), recesso (2285) o esclusione (2286) - possono anche risultare da altro e non necessariamente da delibera dei soci, con la conseguenza che l'art. 2252 c.c., quand'anche applicabile in tema di s.n.c., detterebbe solo una regola di carattere generale che non esclude una serie di eccezioni e ipotesi diverse; C) la preventiva delibera assembleare non è richiesta dall'art. 2285 co. 2° c.c., prevedendo solo la ricorrenza di una "giusta causa"; D) in ultimo, illogico e assolutamente irrazionale con il sistema sarebbe pretendere il consenso unanime di tutti i soci al fine di rendere operativo lo scioglimento del rapporto societario per giusta causa, concepito, ovviamente, a tutela del socio di minoranza dinanzi a fatti gravi che precludono la prosecuzione del rapporto societario.

E allora, evidenziato che in capo all'amministratore esiste l'"obbligo" di richiedere l'iscrizione ex art. 2300 c.c., il punto nodale dell'istanza cautelare de qua attiene, in punto di *fumus*, all'esistenza o meno della giusta causa di recesso per il ricorrente, al fine di ottenerne l'iscrizione coattiva per ordine del Giudice.

In ordine a ciò, parte ricorrente ha lamentato (tra l'altro) l'omesso pagamento degli utili relativi agli anni 2009 e 2010, a fronte della quale contestazione la società resistente ha allegato l'avvenuta corresponsione degli utili tutti, ricibiamando i documenti n. 20,21 e 22 da essa prodotti unitamente alla memoria di risposta in prime cure. Senonchè il doc. n. 20 è costituito dalla copia del telegramma con cui M. S. provvedeva a far richiesta alla società di pagamento degli utili in proprio favore, mentre i doc. n. 21 e 22 attestano l'avvenuto pagamento in favore del Misceo del complessivo importo di €. 1.920,00 "in conto utili 2010": sicchè, alcuna prova di avvenuto pagamento degli utili risulta offerta, né relativamente all'anno 2009, a fronte di un importo maturato di €. 89.315,00 risultante dal modello 750 unico 2010 (v. doc. 15), né



relativamente all'anno 2010, in cui risulta maturato un importo di €. 63.753,53, come da bilancio al 31.12.'2010 (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Né, a fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, parte resistente è stata in grado di fornire una diversa e convincente giustificazione in punto di fatto e di diritto, idonea a fornire adeguata spiegazione alla propria condotta.

Sicché, anche e solo con riferimento a tale doglianza, il *fumus* della "giusta causa" di recesso appare ricorrente nel caso di specie.

In ordine al requisito del *periculum*, va evidenziato che la sua ricorrenza appare evidente alla luce del disposto di cui all'art. 2290 co. 2° c.c. e alla luce della giurisprudenza espressa dal S.C. sul punto: "la mancata pubblicità del recesso del socio di società di persone comporta il permanere del regime di responsabilità illimitata del socio stesso per il solo fatto che qualsiasi terzo, consultando il registro delle imprese, può aver legittimamente confidato sulla presenza del patrimonio personale del socio in funzione di garanzia del credito concesso alla società" (Cass. civ. sez. I n. 28225/08).

Pertanto, in accoglimento del reclamo proposto, va fatto ordine alla società resistente, in persona del l.r.p.t., di richiedere ex art. 2300 c.c. all'ufficio del Registro delle Imprese l'iscrizione del recesso per giusta causa del socio M. S., giusta comunicazione del 26.11.'010 ricevuta il 29.11.'010.

Le spese di lite dell'intera fase cautelare, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.T.M.

Visti gli artt. 669 terdecies, 700 c.p.c. e 2300 c.c., accoglie il ricorso in premessa indicato e per l'effetto :

- A) revoca l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari in data 18/20.7.'011;
- B) ordina alla F.II M. s.n.c. in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., di richiedere, entro il termine di gg. 3 dalla comunicazione della presente ordinanza, all'Ufficio del Registro delle

Imprese di Bari l'iscrizione del recesso per giusta causa comunicato dal socio M. S. con lettera del 26-29/11/011;

- C) condanna la F.li M. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali dell'intero procedimento cautelare, liquidate in €. 1.440,00 (quelle di prima cura (di cui €. 540,00 per diritti e €. 1.000,00 per onorario) e in €. 2.000,00 (quelle della fase di reclamo (di cui €. 600,00 per diritti e €. 1.400,00 per diritti), oltre accessori tutti di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21.9.011

IL PRESIDENTE est.
dr. Anna de Simone

3.10.11
IL CANCELLIERE B3
(Dessa / successa Pesola)